

**ORIGINALE**

**ORDINANZA**

n. 24 del 19/04/2023

**Oggetto: ULTERIORE PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE AL 25 APRILE 2023**

## IL SINDACO

PREMESSO Che con Decreto 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale nella stagione 2022/2023, che varia a seconda della zona climatica di appartenenza, operando una riduzione rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;

ACCERTATO che il Comune di Chianciano Terme è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale durante 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 07 aprile 2023 distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00;

VISTO il comma 6 dell'art. 1 del Decreto 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica che così recita: "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2 in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Richiamata l'ordinanza di proroga n. 21/2023 per l'accensione dei riscaldamenti alimentati a gas naturale al 15 aprile 2023;

DATO ATTO del perdurare in questi giorni delle basse le temperature;

VISTO che è previsto il permanere dell'abbassamento della temperatura nei prossimi giorni;

RITENUTO necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, la **PROROGA DELL'ACCENSIONE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE fino al 25 Aprile 2023** per ore 6:30 (sei ore e trenta minuti) nella fascia oraria dalle ore 05:00 alle ore 23:00, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto per la zona E, rispettando comunque l'obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 19°C per tutti gli altri edifici.

Di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione sul territorio comunale e comunicazione al pubblico.

**IL SINDACO**  
**Andrea Marchetti**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005